

Delibera n.228 del 5.6.2003

pubblicata il 9.6.2003

Oggetto: Giudizio civile n.18568/2000 R.G. – Tribunale di Trani Sez. Distaccata di Molfetta – Ditta Castello Srl c/ Comune di Molfetta. Ipotesi transattiva.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con proprio atto deliberativo n.125 del 15.12.2000, il Commissario Straordinario pro tempore, Dott.ssa Antonia Bellomo, affidava il patrocinio all'Avv. Maria Simona Lezza per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio civile n.18568/2000 R.G., instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Ditta Castello Srl, in persona del suo legale rappresentante Prof. Cosimo Zaza., inteso ad ottenere il ristoro dei danni economici (£.50.000.000) derivati dalla impossibilità di utilizzo della locale P.zza Municipio (interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale) cui, al civico n.6, si affaccia il bar-ristorante “Antico Caffè” di proprietà attorea;
- Nelle more del procedimento, è intervenuta la volontà della controparte di transigere la controversia, tanto si evince dalla missiva prot. n.9674 del 03 marzo 2003, con la quale l'Avv. Michele Marcello Magarelli, in nome della Castello Srl, si è detto disponibile alla definizione della lite a fronte della corresponsione da parte del Comune della somma di € 6.500,00 omnia comprensiva, con compensazione delle spese legali e abbandono del giudizio tuttora pendente;
- L'Avv. Lezza, opportunamente interrogata sulla proposta, con nota prot. n.16324 del 08.04.2003, ha consegnato quanto segue: “Il corso del giudizio, sino a questo momento, non sembra contrario alla difesa del Comune di Molfetta.
- Come già comunicato, nelle difese, in via pregiudiziale, si è eccepito il difetto di giurisdizione, nonché il difetto dell'atto introduttivo in quanto generico. Nel merito si è sostenuto che il Comune ha agito anche in virtù di delibere mai impugnate.
- Nell'Ordinanza istruttoria il Giudice Unico dottor De Simone, oggi sostituito dalla Dott.ssa Mastroianni, non ha ammesso le prove in quanto ha ritenuto sufficienti gli atti già prodotti nei fascicoli. Nella medesima ordinanza, comunque, il Giudice non ha espresso alcun parere sul sollevato difetto di giurisdizione ma ha precisato che “...l'attore non ha ancora chiarito il titolo giuridico della pretesa – responsabilità da provvedimento illegittimo della P.A. ovvero responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.”. E' certo che controparte cercherà di chiarire il titolo giuridico della pretesa in sede di precisazione delle conclusioni, ma la difesa del Comune avverserà processualmente tale attività in quanto soggetta alle preclusioni del rito vigente.
- Avendo ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice, comunque, deciderà basandosi sulle allegazioni del Comune (delibere varie) e su quelle della società attrice (libri contabili, articoli giornalistici del periodo, polemiche politiche).
- A tal proposito questa difesa ha eccepito che i documenti contabili (peraltro depositati in copia conforme fuori termine processuale) non possono essere considerati prova a favore dell'imprenditore ma solo prova contro lo stesso.
- D'altro canto, come a Voi ben noto, controparte ha depositato atti processuali penali attinenti al presunto illecito comportamento di alcuni funzionari del Comune.

- Alla luce di quanto detto, a parere della scrivente, la posizione processuale del Comune non appare perigliosa, pur se come tutte le cause sub iudice subisce l'alea del giudizio.
 - Ad ogni buon conto la scrivente, allorquando il Comune, per motivi di opportunità, volesse chiudere transattivamente la vicenda, vista anche l'azione penale in corso, non si oppone.”;
 - Nella seduta del 08.05.2003, la G.C. ha incaricato l'Ufficio Legale di porre in essere un tentativo di ulteriore congrua riduzione della pretesa, formalizzata e quantificata poi in € 4.000,00 (giusta nota prot. n.21256 del 12.05.03, a firma del Dr. Pasquale la Forgia);
 - L'Avv. Magarelli, riscontrando la detta nota, con missiva prot. n.24403 del 29 maggio 2003, ha indicato la disponibilità della sua cliente a transigere la lite a fronte della corresponsione di € 5.000,00 omnia, spese compensate, vincolando l'efficacia della proposta esclusivamente all'accettazione da parte della P.A. entro e non oltre la fine del mese di giugno 2003, in caso contrario la sua assistita si riterrà libera di procedere per l'intero capitale richiesto in atto di citazione;
 - Ritenuto opportuno approvare la soluzione bonaria della controversia instaurata dalla Ditta Castello Srl, come legalmente rappresentata, nei termini sopra indicati (€ 5.000,00 omnia comprensive, spese compensate e pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stipulanda transazione), al fine di evitare l'alea del giudizio che, nel caso di accoglimento della domanda attorea, potrebbe comportare un maggiore esborso a carico dell'Ente;
 - Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di approvare la soluzione transattiva della controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta (giudizio civile n.18568/2000 R.G.) dalla Ditta Castello Srl, come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta, che prevede l'esborso omnia comprensivo di € 5.000,00 in favore dell'attrice, con compensazione delle spese legali e liquidazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo.
- 2) di compulsare l'Avv. Maria Simona Lezza a procedere per la formalizzazione della suddetta soluzione con la controparte.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 5) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

6) di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.